

COMMISSIONE II

AFFARI DELLA PRESIDENZA DEL CONSIGLIO - AFFARI INTERNI
E DI CULTO - ENTI PUBBLICI

LXXXII.

SEDUTA DI MERCOLEDÌ 19 APRILE 1967

PRESIDENZA DEL PRESIDENTE SULLO

INDICE

	PAG.
Congedi:	
PRESIDENTE	641
Proposta di legge (Seguito della discussione e approvazione):	
TOZZI CONDIVI e VERONESI: Modifiche alle disposizioni in favore del Pio Istituto di Santo Spirito e degli Ospedali riuniti di Roma (139)	641
PRESIDENTE	641, 642, 643, 644, 645, 646
FERRARI VIRGILIO	641, 642, 643, 644, 645, 646
GAMBELLI FENILI	643, 644, 645
GASPARI, <i>Sottosegretario di Stato per l'interno</i>	643, 644
TOZZI CONDIVI	645
VOLPE, <i>Sottosegretario di Stato per la sanità</i>	642
Votazione segreta:	
PRESIDENTE	646

La seduta comincia alle 9,35.

BORSARI, *Segretario*, legge il processo verbale della seduta precedente.

(È approvato).

Congedi.

PRESIDENTE. Comunico che sono in congedo i deputati Bisantis e Simonacci.

Seguito della discussione della proposta di legge di iniziativa dei deputati Tozzi Condivi e Veronesi: Modifiche alle disposizioni in favore del Pio Istituto di Santo Spirito e degli Ospedali riuniti di Roma (139).

PRESIDENTE. L'ordine del giorno reca il seguito della discussione della proposta di legge d'iniziativa dei deputati Tozzi Condivi e Veronesi « Modifiche alle disposizioni in favore del Pio Istituto di Santo Spirito e degli Ospedali riuniti di Roma » (139).

Come la commissione ricorderà, in una precedente seduta fu nominato un comitato ristretto (presieduto dall'onorevole Ferrari) con il compito di preparare una nuova articolazione del provvedimento. Do pertanto la parola all'onorevole Ferrari Virgilio perchè riferisca sui lavori di quel comitato ed illustri alla commissione il nuovo testo che è stato elaborato in quella sede.

FERRARI VIRGILIO. Signor Presidente, onorevoli colleghi, non credo sia necessario spendere molte parole per illustrare il fondamento della proposta di legge dal momento che la relazione che accompagna tale provvedimento è di una estrema chiarezza. Nella passata seduta si è ritenuto necessario ricorrere all'opera del comitato ristretto per avere un nuovo testo che permettesse di superare quelle difficoltà che la proposta di legge originaria aveva incontrato presso l'altro ramo del Parlamento. Il comitato ristretto ha così

elaborato un nuovo testo che ha incontrato l'approvazione sia da parte del sottosegretario di Stato per la sanità, sia da parte del sottosegretario di Stato per l'interno. Il testo elaborato dal comitato ristretto è il seguente:

ART. 1.

Sono abrogate le disposizioni della legge 31 maggio 1900, n. 211, del regio decreto 5 luglio 1900, n. 277, della legge 18 giugno 1908, n. 286 e del regio decreto 4 agosto 1932, n. 1296, nella parte in cui fanno obbligo ai comuni di origine di rimborsare le spese di degenza degli ammalati poveri al Pio Istituto di Santo Spirito ed agli Ospedali riuniti di Roma e agli Istituti fisioterapici ospitalieri in Roma.

Il Pio Istituto di Santo Spirito e gli Ospedali riuniti di Roma e gli Istituti fisioterapici ospitalieri in Roma hanno facoltà di ripetere dai comuni domicilio di soccorso il rimborso delle spese sostenute per i degenti poveri.

Per i degenti poveri per i quali non fosse accertabile il domicilio di soccorso l'onere delle spedalità rimane a carico dello Stato.

ART. 2.

Le disposizioni di cui al primo comma dell'articolo 6 del testo unico per la finanza locale, approvato con regio decreto 14 settembre 1931, n. 1175, e modificato con l'articolo 5 della legge 26 aprile 1954, n. 251, sono estese nei confronti del comune di Roma per quanto concerne la determinazione del domicilio di soccorso agli effetti del rimborso delle spese di degenza degli ammalati poveri dovute al Pio Istituto di Santo Spirito ed agli Ospedali riuniti di Roma e agli Istituti fisioterapici ospitalieri in Roma.

Il secondo comma dell'articolo 6 del testo unico per la finanza locale 14 settembre 1931, n. 1175, è abrogato.

Le norme sulle anticipazioni da parte dello Stato delle rette di spedalità dovute dai comuni agli ospedali e cliniche universitarie, di cui alla legge 30 gennaio 1963, n. 70, sono estese al Pio Istituto di Santo Spirito e agli Ospedali riuniti di Roma e agli Istituti fisioterapici ospitalieri in Roma.

ART. 3.

Sono abrogate tutte le disposizioni in contrasto con la presente legge. Nulla è innovato a tutte le altre disposizioni vigenti per il Pio Istituto di Santo Spirito e degli Ospedali riuniti di Roma.

VOLPE, Sottosegretario di Stato per la sanità. Nulla da osservare da parte del Ministero della sanità.

PRESIDENTE. Dichiaro chiusa la discussione generale. Passiamo agli articoli. Do lettura dell'articolo 1 del testo del Comitato ristretto:

Sono abrogate le disposizioni della legge 31 maggio 1900, n. 211, del regio decreto 5 luglio 1900, n. 277, della legge 18 giugno 1908, n. 286 e del regio decreto 4 agosto 1932, n. 1296, nella parte in cui fanno obbligo ai comuni di origine di rimborsare le spese di degenza degli ammalati poveri al Pio Istituto di Santo Spirito ed agli Ospedali riuniti di Roma e agli Istituti fisioterapici ospitalieri in Roma.

Il Pio Istituto di Santo Spirito e gli Ospedali riuniti di Roma e gli Istituti fisioterapici ospitalieri in Roma hanno facoltà di ripetere dai comuni domicilio di soccorso il rimborso delle spese sostenute per i degenti poveri.

Per i degenti poveri per i quali non fosse accertabile il domicilio di soccorso l'onere delle spedalità rimane a carico dello Stato.

FERRARI VIRGILIO, Relatore. Onorevoli colleghi, dopo le parole regio decreto 4 agosto 1932, n. 1296, potremmo aggiungere le parole e successive disposizioni. Queste leggi hanno infatti una durata limitata ed alla loro scadenza vengono riprodotte sempre con la formula che nulla resta mutato per ciò che riguarda gli ospedali di Santo Spirito.

PRESIDENTE. Ritengo che la precisazione suggerita dal collega Ferrari non sia necessaria, in quanto implicita.

FERRARI VIRGILIO, Relatore. È vero, signor Presidente, non c'è quindi la necessità di specificarlo.

PRESIDENTE. Pongo in votazione l'articolo 1, di cui ho dato lettura.

(È approvato).

Passiamo all'esame dell'articolo 2 del testo del Comitato ristretto di cui do lettura:

Le disposizioni di cui al primo comma dell'articolo 6 del testo unico per la finanza locale, approvato con regio decreto 14 settembre 1931, n. 1175, e modificato con l'articolo 5 della legge 26 aprile 1954, n. 251, sono estese nei confronti del comune di Roma per quanto concerne la determinazione del domi-

cilio di soccorso agli effetti del rimborso delle spese di degenza degli ammalati poveri dovute al Pio Istituto di Santo Spirito ed agli Ospedali riuniti di Roma e agli Istituti fisioterapici ospitalieri in Roma.

Il secondo comma dell'art. 6 del testo unico per la finanza locale 14 settembre 1931, n. 1175, è abrogato.

Le norme sulle anticipazioni da parte dello Stato delle rette di spedalità dovute dai comuni agli ospedali e cliniche universitarie, di cui alla legge 30 gennaio 1963, n. 70, sono estese al Pio Istituto di Santo Spirito e agli Ospedali riuniti di Roma e agli Istituti fisioterapici ospitalieri in Roma.

L'onorevole Gambelli Fenili ha presentato un emendamento soppressivo del secondo comma ed un emendamento soppressivo del terzo comma dell'articolo 2. Procederemo pertanto all'esame ed alla votazione per commi di questo articolo.

FERRARI VIRGILIO, *Relatore*. Il primo comma dell'articolo 2 estende al comune di Roma norme previste per tutti gli altri comuni d'Italia. Ricordo che il primo comma dell'articolo 6 del testo unico per la finanza locale recita: « Agli effetti della competenza della spesa di cui all'articolo 91, lettera h, numero 4, e in tutti gli altri casi nei quali l'acquisto di domicilio di soccorso sia necessario per dar titolo all'assistenza e alla beneficenza, il termine per tale acquisto è ridotto da cinque a tre anni di dimora in un medesimo comune, senza, notevoli interruzioni ». Questo termine è stato poi, successivamente ridotto a due anni. Questo si riferisce al primo comma dell'articolo 2, comma per il quale credo non possa sorgere alcuna perplessità.

GASPARI, *Sottosegretario di Stato per l'interno*. Il Governo è favorevole all'approvazione del primo comma dell'articolo 2.

PRESIDENTE. Pongo in votazione il primo comma dell'articolo 2.

(È approvato).

FERRARI VIRGILIO, *Relatore*. Il secondo comma dell'articolo 6 del testo unico per la finanza locale approvato con regio decreto 14 settembre 1931, n. 1175, stabilisce: « Nulla è innovato alla speciale legislazione vigente per l'Istituto di Santo Spirito in Sassia ed ospedali riuniti di Roma per quanto riguarda il termine richiesto per l'acquisto del domicilio di soccorso nella città di Roma ».

Con il secondo comma dell'articolo 2 del testo del Comitato ristretto si sopprime il trattamento particolare fatto al comune di Roma, il che implica l'estensione al comune di Roma delle norme di cui al terzo comma relative alla riscossione eccetera, che sono state aggiornate con la legge del 30 gennaio 1963, n. 70 e che consentono l'applicabilità al comune di Roma di quanto disposto per tutti gli altri comuni e cioè la ripetibilità delle spese di specialità dal comune del domicilio di soccorso.

GAMBELLI FENILI. Vorrei motivare la mia proposta di soppressione. Ci si propone con la proposta di legge di raggiungere due finalità fondamentali, come ha già sottolineato il Relatore, il trasferimento della richiesta, da parte degli istituti riuniti di Roma, del pagamento per i malati poveri dei vari comuni dal domicilio d'origine al domicilio di soccorso (mi sembra che la legittimità di tale finalità sia fuori discussione) e la riduzione da 5 a 2 anni del periodo necessario per l'acquisto del domicilio di soccorso in Roma.

Per altro — a mio avviso — tali finalità sono raggiunte con l'articolo 1 ed il primo comma dell'articolo 2, per cui io non credo che si dovrebbe inserire in questa legge quanto disposto dal secondo e dal terzo comma dell'articolo 2. Questi due commi infatti praticamente fanno riferimento alle disposizioni di legge che sono in vigore per tutti i comuni d'Italia tranne per gli ospedali riuniti di Roma e per il comune di Roma. Ciò significa che in tutta Italia gli ammalati poveri vengono assistiti dai comuni, i quali devono corrispondere ai vari ospedali l'importo delle rette, appunto, di questi malati e che a tal fine hanno a disposizione una partita di giro che lo Stato pone a loro disposizione mediante le prefetture per anticipazioni agli ospedali, che vengono, poi, rimborsate dai comuni stessi allo Stato.

Al contrario il comune di Roma è stato esonerato dal pagamento dell'assistenza ai malati poveri, in quanto prima del sorgere dello Stato unitario l'assistenza ai poveri era compiuta dal Papa, mentre con la nascita dello Stato unitario sono state demanializzate dallo Stato le terre delle « fraterie », dei conventi, che sarebbero dovute servire appunto ad assolvere questa funzione, cioè a garantire l'assistenza ai poveri romani. Senonché ad un certo momento queste rendite si sono rivelate insufficienti e via via lo Stato con leggi e decreti succedutisi nel tempo ha integrato continuamente, anche se in modo insufficiente, l'ammontare delle somme che rappre-

sentano la rendita dei beni demanializzati come ora descritto. Una piccola parte oggi viene anche pagata dal comune di Roma, ma in sostanza, allo stato delle cose per quanto riguarda il comune di Roma, l'onere dell'assistenza grava non sul comune, in quanto è il Tesoro a provvedere al riguardo.

Non dovremmo modificare la situazione. Tra l'altro, per quanto riguarda il comune di Roma, l'articolo 9 della legge 18 giugno 1902, n. 286, stabilisce che i rimborsi dei pagamenti vengano fatti dal Tesoro. Inoltre, debbo sottolineare che già nel 1956 la commissione interni della Camera aveva brillantemente risolto il problema approvando all'unanimità un testo in tre articoli, con l'accordo anche dei rappresentanti del Governo.

Questa è la motivazione per l'abolizione del secondo e del terzo comma dell'articolo 2. Credo che i rappresentanti del Governo a questo proposito abbiano anch'essi qualcosa da aggiungere.

PRESIDENTE. Probabilmente sia i rappresentanti del governo sia l'onorevole Virgilio Ferrari avranno qualcosa da aggiungere. Infatti, l'accettazione dell'emendamento Gambelli Fenili implicherebbe un rinvio della proposta di legge presso la commissione bilancio. Se ho ben capito, nel caso del comitato ristretto si tratterebbe di trasferire da un comune a un altro l'onere in questione; nel caso venga accolta l'impostazione dell'onorevole Gambelli Fenili, probabilmente le conseguenze ricadranno sul Tesoro. La Commissione bilancio, dunque, dovrebbe pronunciarsi circa gli oneri preventivi e la copertura.

FERRARI VIRGILIO. Debbo dire che la legge 30 gennaio 1963, n. 70, contenente norme sulla riscossione delle rette di ospedalità, stabilisce un meccanismo grazie al quale lo Stato anticipa soltanto le somme delle ospedalità.

Sono a carico del tesoro i rimborsi di ospedalità riferibili agli infermi non appartenenti al comune di Roma per i quali non sia stato possibile accertare il domicilio di soccorso, salvo allo Stato il diritto di rivalsa verso il comune del domicilio di soccorso. Dunque lo Stato ha sempre, anche in questi casi, il diritto di rivalsa verso i comuni. La questione sollevata dall'onorevole Tozzi Condivi è questa: che i piccoli comuni non hanno un servizio legale ed un servizio di segreteria efficiente per cui quando viene comunicato loro che devono pagare queste somme, essi

hanno già lasciato trascorrere tutto il termine utile per ricorrere. Par superfluo ricordare che tutto questo non si verifica per i comuni grandi e per quelli medi.

Questo dunque il motivo per il quale mi dichiaro favorevole al mantenimento del testo concordato dal comitato ristretto.

GASPARI, Sottosegretario di Stato per l'interno. Condivido quanto ha detto il relatore sulle circostanze e le ragioni che hanno occasionato la presentazione della proposta di legge al nostro esame. L'emendamento che è stato presentato, come è stato giustamente rilevato, richiederebbe senza meno il rinvio della legge alla commissione bilancio come conseguenza pratica porterebbe, inevitabilmente, all'affossamento del provvedimento. Per queste ragioni ritengo che, se si vuole veramente venire incontro alle necessità di moltissimi comuni e, soprattutto, imporre la *par condicio* per tutti, sia necessario mantenere ed approvare il testo elaborato dal comitato ristretto che è il solo a rispondere a dette esigenze, evitando nel contempo di porre problemi aggiuntivi che, comportando questioni di carattere finanziario, passerebbero all'esame della commissione bilancio e che quindi finirebbero per bloccare la legge.

PRESIDENTE. Mi sembra che dall'approvazione del primo comma dell'articolo 2 (con il quale si estendono al comune di Roma le norme del primo comma dell'articolo 6 del testo unico della finanza locale 14 settembre 1931, n. 115 e successive modificazioni, che riducono da cinque a due anni il termine per l'acquisto del domicilio di soccorso agli effetti del rimborso delle spese di degenza degli ammalati poveri dovute al Pio Istituto di S. Spirito) discenda la necessità di abrogare il secondo comma dello stesso articolo 6 del predetto testo unico che esclude proprio questa estensione.

Stando così le cose, domando all'onorevole Gambelli Fenili se insiste sul suo emendamento.

GAMBELLI FENILI. Non insisto e ritiro il mio emendamento.

PRESIDENTE. Pongo in votazione il secondo comma dell'articolo 2 nel testo elaborato dal comitato ristretto del quale è stata data prima lettura.

(È approvato).

L'onorevole Gambelli Fenili insiste invece sull'emendamento al terzo comma relativo alle norme sulle anticipazioni delle rette di

spedalità che egli ritiene debbano essere mantenute distinte rispetto a tutti gli altri casi nei confronti del Pio Istituto di S. Spirito e, degli Ospedali riuniti. Ricordo alla commissione che su questo emendamento al terzo comma il Relatore ha espresso parere contrario, mentre il governo ha fatto presente che esso potrebbe comportare un onere finanziario, sia pure di non rilevante entità, per cui nel caso non fosse mantenuto il testo attuale si dovrebbe rinviare la discussione per sottoporre l'emendamento all'esame della commissione bilancio per le eventuali implicazioni finanziarie.

FERRARI VIRGILIO. A mio avviso non ci sarà nessun onere per lo Stato perché questo (come nella legge precedente) ha il diritto di rivalsa verso il comune del domicilio di soccorso. In altre parole mentre i piccoli comuni non riescono a far valere questo diritto di rivalsa (il comune di Roma si trova nelle condizioni di tutti gli altri comuni che hanno un ufficio legale e quindi ricorrono sempre per far pagare queste spedalità al comune del domicilio di soccorso), lo Stato, viceversa, ha sempre il diritto di rivalsa verso il comune domicilio di soccorso.

PRESIDENTE. Onorevole Ferrari ella contrariamente al rappresentante del governo sostiene che non c'è onere finanziario. In base a questo suo punto di vista vorrei sapere se accetta o meno l'emendamento Gambelli Fenili soppressivo del terzo comma.

FERRARI VIRGILIO. Non accetto l'emendamento soppressivo.

TOZZI CONDIVI. Vorrei pregare l'onorevole Gambelli Fenili di ritirare il suo emendamento perché in esso si chiede un qualche cosa che non danneggia o avvantaggia il comune di Roma ma che danneggia il Pio Istituto di Santo Spirito non nel senso che gli accolla una maggiore spesa ma nel senso che gli evita di avere quella partecipazione alla anticipazione che la prefettura fa. Cioè mentre con la norma proposta anche l'ospedale di Santo Spirito e gli Ospedali riuniti possono riscuotere attraverso la prefettura le anticipazione, con l'emendamento verremmo a toglier loro questa possibilità. Per questo motivo invito l'onorevole Gambelli Fenili a ritirare l'emendamento facendo presente che se le cose non dovessero risultare conformi a quanto ho detto sarà sempre possibile intervenire presso l'altro ramo del Parlamento.

GAMBELLI FENILI. Signor presidente, onorevoli colleghi, desidero, in sede di dichia-

razione di voto, precisare il mio pensiero sul provvedimento in generale e sull'emendamento soppressivo da me presentato in particolare. Ricordo che questa legge, di cui è stato proponente l'onorevole Tozzi Condivi, ha dietro di sé una storia molto lunga, che inizia addirittura nel 1954. Il provvedimento venne discusso a lungo in questa commissione, e non solo in questa; il testo venne limitato e migliorato, finché nel 1956 si giunse ad un accordo unanime, non solo degli onorevoli commissari ma anche del governo, su un testo che, in verità, risolveva brillantemente i problemi relativi alle due finalità che la legge stessa si prefiggeva. Nonostante l'accordo unanime, tuttavia, ad un certo punto la discussione di questo testo venne insabbiata; e venne insabbiata, è necessario riconoscerlo, per le pressioni fatte dal Ministero del tesoro, che non voleva pagare. Nello stesso tempo, naturalmente, il comune di Roma non voleva addossarsi oneri che, in base alle leggi precedenti, non gli spettavano; devo precisare che noi non siamo certo favorevoli al mantenimento delle leggi speciali per il comune di Roma, ma desideriamo che il problema venga affrontato nella sua globalità. Il provvedimento, ripeto, venne modificato su pressione del Ministero del tesoro e bisogna dire che si tenta in questo modo di alleggerire la pressione finanziaria sul Ministero stesso. È inutile che oggi si venga a dire che non sussista alcun onere finanziario, perché non si spiegherebbe in questo modo la resistenza da parte del Ministero del tesoro.

Per queste considerazioni io insisto per la votazione dell'emendamento soppressivo da me presentato.

PRESIDENTE. Trattandosi di emendamento soppressivo pongo in votazione il mantenimento del testo nel terzo comma dell'articolo 2.

(È approvato).

Pongo in votazione l'articolo 2 nel suo complesso.

(È approvato).

L'articolo 2 risulta pertanto approvato nel testo del comitato ristretto, di cui è stata data precedentemente lettura.

Passiamo all'esame dell'articolo 3, sul quale non sono stati presentati emendamenti e che recita:

Sono abrogate tutte le disposizioni in contrasto con la presente legge. Nulla è innovato

IV LEGISLATURA — SECONDA COMMISSIONE — SEDUTA DEL 19 APRILE 1967

a tutte le altre disposizioni vigenti per il Pio Istituto di Santo Spirito e degli Ospedali riuniti di Roma.

Pongo in votazione l'articolo 3.

(*E approvato*).

FERRARI VIRGILIO. Faccio presente che poiché le norme testé approvate si riferiscono anche agli istituti fisioterapici ospedalieri che non erano compresi nel testo originario della proposta di legge, si rende a mio avviso opportuna una integrazione del titolo con l'indicazione anche di questi istituti.

PRESIDENTE. Se non vi sono obiezioni rimane stabilito che in sede di coordinamento sarà provveduto all'integrazione del titolo nel senso indicato dall'onorevole Ferrari.

(*Così rimane stabilito*).

La proposta di legge sarà votata subito a scrutinio segreto.

Votazione segreta.

PRESIDENTE. Indico la votazione a scrutinio segreto sulla proposta di legge esaminata nella seduta odierna.

(*Segue la votazione*).

Comunico il risultato della votazione:

Proposta di legge: Tozzi Condivi e Veronese: « Modifiche alle disposizioni in favore

del Pio Istituto di Santo Spirito e degli ospedali riuniti di Roma » (139).

Presenti	25
Votanti	24
Astenuti	1
Maggioranza	13
Voti favorevoli	24
Voti contrari	0

(*La commissione approva*).

Hanno preso parte alla votazione:

, Alatri, Amodio, Bonea, Borsari, Calasso, Cattaneo Petrini, Dagnino, Dal Canton, Di Giannantonio, Ferrari Virgilio, Gagliardi, Galluzzi Vittorio, Gambelli Fenili, Greppi, Grimaldi, La Bella, Lombardi Ruggero, Maulini, Miotti Carli Amalia, Pagliarani, Russo Spena, Semeraro, Sullo, Viviani Luciana.

Si è astenuto:

Zincone.

Sono in congedo:

Bisantis, Simonacci.

La seduta termina alle 10,40.

IL CONSIGLIERE CAPO SERVIZIO
DELLE COMMISSIONI PARLAMENTARI
Dott. ANTONIO MACCANICO

STABILIMENTI TIPOGRAFICI CARLO COLOMBO